



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 21.7.2005

Art. 1

COSTITUZIONE

La Città di Nichelino, in conformità a quanto sancito dal proprio Statuto ed alle funzioni che le sono proprie, identifica nella pratica sportiva e nell'associazionismo di base lo strumento per la formazione della personalità umana e per l'aggregazione del Comune. Secondo le previsioni del titolo III dello Statuto, il Comune promuove ed istituisce la Consulta Comunale delle Associazioni Sportive, indicata negli articoli seguenti, per brevità, Consulta sportiva.

Art. 2

PARTECIPAZIONE

La Consulta sportiva è un organismo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione delle libere associazioni di cittadini all'amministrazione ed alla diffusione dello sport di base, formativo e agonistico, tra tutta la popolazione di ogni livello e grado ed in particolare tra i giovani, con attenzione alla pratica sportiva femminile, a soggetti portatori di handicap ed alla terza età.

Nella garanzia della massima democraticità e rappresentatività hanno diritto a far parte della Consulta sportiva tutte le Associazioni, Gruppi, Comitati, Componenti sociali che operano per la promozione, la diffusione e la pratica dello sport, e che siano regolarmente iscritti nell'apposito Albo Comunale.

Questo nel rispetto di criteri che tengano conto:

- A) delle finalità richiamate dal presente Regolamento;
- B) della presenza attiva sul territorio comunale;
- C) della correttezza etica e morale sia per quanto concerne l'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune);
- D) dell'assenza di lucro.

Gli Amministratori del Comune non possono far parte della Consulta sportiva.

Art. 3

FINALITA'

La Consulta sportiva nel perseguitamento dei propri fini, collabora attivamente con tutte le forze sociali e politiche presenti sul territorio comunale, affinché lo sport venga riconosciuto come diritto fondamentale per tutti i cittadini e siano istituiti servizi e strutture adeguate.

Art. 4

SEZIONI

La Consulta sportiva, costituisce, in base alle varie categorie espresse dall'associazionismo locale, le seguenti sezioni:

- A) atletica e podismo
- B) attività ginniche e danza
- C) arti marziali e pugilato
- D) basket e pallavolo
- E) calcio e calcetto
- F) ciclismo e motociclismo
- G) nuoto
- H) bocce
- I) scacchi e giochi da tavolo
- L) giudici di gara e arbitri

Altre categorie sono assimilate alle sezioni suddette.

Art. 5

FINANZIAMENTI

L'Amministrazione Comunale, su proposta della Consulta sportiva, può destinare contributi a supporto delle iniziative intraprese da questa o dalle componenti che ne fanno parte, secondo criteri prestabiliti.

Art. 6

CRITERI E MODALITA' PER L'ADESIONE ALLA CONSULTA SPORTIVA

Possono aderire alla Consulta sportiva le associazioni e organismi che siano regolarmente iscritti all'apposito Albo istituito dal Comune a norma di Statuto Comunale.

REQUISITI

Possono aderire alla Consulta sportiva le associazioni o organismi che:

- a) svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto Comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- b) non abbiano finalità di lucro;
- c) siano caratterizzate da una struttura democratica;
- d) prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative
- e) dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda;
- f) accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

L'adesione è subordinata a specifica richiesta e alla nomina, al proprio interno, da parte degli organismi interessati di un delegato che dovrà far parte dell'assemblea della Consulta.

Il Comune provvede ad accertare il possesso ed a verificare il mantenimento dei requisiti suddetti, in particolare attraverso l'esame dei bilanci societari, degli atti statutari, delle modalità di applicazione del requisito di elettività delle cariche, da presentare all'atto della domanda di adesione.

REGISTRAZIONE ALL'ALBO: Procedure e documentazione

La domanda di iscrizione all'albo comunale deve essere indirizzata al Sindaco, presso le sede legale di Piazza Di Vittorio n. 1 che provvederà a trasmetterla ai servizi competenti.

Nella domanda, firmata dal legale rappresentante, deve essere indicato l'Albo in cui si richiede la registrazione.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti:

- a) Atto Costitutivo – Statuto vigente;
- b) eventuale Regolamento interno o gli accordi fra aderenti formalizzati almeno con scrittura privata;
- c) riferimenti fiscali (codice fiscale dell'Associazione ed eventuale partita IVA)
- d) elenco nominativo degli aderenti ricoprenti le varie cariche;
- e) consistenza numerica degli associati.

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data del verbale redatto dalla organizzazione.

La registrazione all'Albo è disposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo Comunale può avvenire per:

- a) richiesta da parte della stessa organizzazione;
- b) provvedimento motivato del Dirigente per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; tale provvedimento avrà esecutività solo dopo parere negativo all'eventuale ricorso da parte dell'organizzazione interessata. Preventiva segnalazione del provvedimento dovrà pervenire alla stessa.

Art. 7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CONSULTA SPORTIVA

Sono organi della Consulta Sportiva:

l'Assemblea Generale, il Comitato dei Coordinatori ed il Presidente dell'Assemblea.

:

Art. 8

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Fanno parte dell'Assemblea Generale:

- a) un rappresentante per ogni gruppo, associazione, comitato, operanti a livello comunale nell'ambito dello sport. Il numero dei componenti l'Assemblea è illimitato.

Art. 9

ADESIONE

L'adesione per i rappresentanti di cui all'art. 8 deve essere richiesta da parte del legale rappresentante annualmente all'Assessorato comunale allo Sport.

Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Statuto e Atto costitutivo per le associazioni regolarmente costituite (se variati rispetto l'anno precedente);
- b) Organigramma dei dirigenti (se variati rispetto l'anno precedente);
- c) Eventuale affiliazione ad ente di promozione sportiva o federazione sportiva nazionale;
- d) Programma annuale di attività con particolare riferimento all'attività esercitata sul territorio comunale;
- e) Nominativo e indirizzo del delegato alla Consulta;
- f) Bilanci, altri documenti e dichiarazioni per la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Sul caso di motivati impedimenti del delegato suddetto il legale rappresentante del gruppo, associazione, comitato delegherà un sostituto che faccia parte dell'organismo rappresentato.

Art. 10

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

La seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata e presieduta dall'Assessore allo Sport, fino al momento dell'elezione del Presidente e Vice Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presieduta ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e almeno due volte nell'arco dell'anno. Può essere riunita in seduta straordinaria per motivi particolari qualora venga richiesto da almeno un terzo dei rappresentanti. Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni. La seduta dell'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione occorrerà la presenza di almeno un terzo dei componenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. Delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% + 1). A parità di voti, prevale quello del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni votate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali e trasmesse all'Assessorato allo Sport.

L'Assemblea dura in carica tre anni.

L'Assemblea decade qualora non si riunisca almeno due volte nel corso dell'anno. In tal caso l'Assessore procede ai sensi dell'art. 9.

Art. 11

DECADENZA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSEMBLEA

I rappresentanti dell'Assemblea decadono dal loro incarico per:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- b) assenza ingiustificata che si protragga consecutivamente per tre volte.

In tali casi si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante da parte delle associazioni o gruppi interessati.

Art. 12

RUOLO E FUNZIONI DELLA CONSULTA SPORTIVA

La Consulta ha funzioni consultive e propositive in merito alla politica e all'azione del Comune verso lo sport.

E' chiamata ad esprimersi sul piano annuale predisposto dall'Assessorato allo Sport in materia di programmazione delle attività sportive a livello promozionale di base, agonistico e di spettacolo.

Si esprime in merito ai criteri di gestione e di utilizzo delle risorse impiantistiche, compatibilmente con le esigenze e le finalità dell'Amministrazione Comunale.

Esprime un parere sugli orientamenti e sui criteri da applicare per quanto riguarda la concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni sportive da parte dell'Amministrazione Comunale.

Coordina, in relazione al piano annuale, le attività di tutte le componenti sportive facenti parte della Consulta.

Elabora e presenta all'Assessorato allo Sport proposte o progetti finalizzati a specifiche attività. Prende visione ed esprime parere sul bilancio preventivo e consuntivo annuale dello sport.

Predisponde una relazione annuale sullo stato di realizzazione del programma e delle attività promosse e realizzate e ne trasmette copia all'Assessorato allo Sport e alla Commissione Consiliare allo Sport.

Art. 13

COORDINATORI

Per ogni sezione di attività verrà eletto un coordinatore col compito di collegare e organizzare le varie iniziative programmate all'interno del settore di competenza.

I coordinatori, inoltre, espletano le seguenti funzioni:

- a) analizzare le problematiche sviluppate dall'Assemblea richiedenti ulteriore elaborazione;
- b) assolvere una funzione informativa e di indagine conoscitiva sui singoli aspetti dello sport sul territorio;

- c) mantenere i rapporti con l'Assessorato allo sport e gli altri assessorati competenti e con i servizi comunali per definire procedure e modalità necessarie all'attivazione delle iniziative;
- d) favorire l'utilizzo e la disponibilità verso le associazioni ed organismi sportivi, delle strutture e delle attrezzature disponibili, nonché del materiale informativo legislativo e documentaristico.

Composizione

Il numero dei coordinatori è corrispondente al numero delle sezioni. Pertanto si avranno 9 coordinatori. I coordinatori possono, in relazione agli argomenti trattati, richiedere la partecipazione di esterni ai propri lavori.

Elezione

I nove membri coordinatori sono eletti, su proposta delle singole sezioni, dall'Assemblea della Consulta con scrutinio palese a maggioranza semplice in assemblea straordinaria da convocarsi entro 45 giorni dall'insediamento.

Essi costituiscono il Comitato dei Coordinatori.

I dipendenti dell'Ufficio Sport Comunale potranno partecipare alle sedute dell'Assemblea e dei Coordinatori in veste consultiva.

I verbali delle sedute del comitato dei coordinatori, redatti di norma dal componente più giovane in funzione di segretario, saranno allegati a quelli dell'Assemblea. Per la validità delle sedute dei coordinatori e per la decadenza dei membri valgono le norme richiamate per l'Assemblea. I coordinatori durano in carica un anno. Essi sono eleggibili solo tre volte in seduta ordinaria dell'Assemblea.

Art. 14

RUOLO E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea Generale. Partecipa alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanent su invito del Presidente delle stesse quando sia ritenuta necessaria la sua presenza su di un problema specifico inerente l'attività sportiva.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario ricoperte all'interno di un organismo sportivo aderente alla Consulta.

Deve essere maggiorenne e viene rieletto annualmente.

Art. 15

ELEZIONE

Il Presidente viene eletto dai componenti dell'Assemblea Generale della Consulta, in prima convocazione con la presenza della maggioranza relativa degli aventi diritto (50% + 1) e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. L'elezione, a scrutinio palese, avviene a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% + 1).

Qualora dalla prima votazione tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione sarà ripetuta una seconda volta.

Se neanche da questa si raggiunga esito positivo, si procederà ad una terza votazione, dalla quale risulterà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Analogamente si procederà per l'elezione del Vice Presidente immediatamente dopo l'elezione del Presidente.

Art. 16

REVOCA

Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati per grave e motivata causa, su richiesta di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea Generale della Consulta sportiva con ratifica dell'Assemblea.